

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Della prof.ssa **Maniscalco Stefania** nata a Siacca (AG) il 10/08/87 (cod. Fisc. MNSSFN87M50I533M), residente in Sambuca di Sicilia (AG) in via D. Ferrara n. 16, ed, ai fini del presente giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Deplano del Foro di Palermo (DPLGRL52C43G273D – Fax 0916112606– PECavvgabrielladeplano@pec.it.), giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (procura spillata art. 83 comma III° c.p.c.), ed elettivamente domiciliata in Roma via Dell'Elettronica n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piero Siviglia

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio (individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, art. 2 comma 2 del decreto n. 106 del 23/02/016), relativamente alla CL. A009, discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, a seguito dell'aggregazione delle seguenti Regioni: Marche, Sardegna,

Toscana, e Lazio in persona del Dirigente Generale pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

La Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo del personale docente classe di concorso A009, indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016, in persona del Presidente pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E NEI CONFRONTI

Mancarella Roberta Paola residente in via Conti di Castro n. 71 Monteneroni di Lecce (LE);

Rocchi Silvia residente in via Panicale Basso n. 12 Buti (PI)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

Del provvedimento di esclusione prot. N. 27427 dalle prove orali del concorso per titoli ed esami indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016 per la classe di concorso A009(Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), comunicato all'odierna ricorrente con MAIL il 19/08/016; dell'avviso prot.n.27424 di annullamento del calendario delle prove orali già fissate per 31/08/016, reso noto in data 19/08/016, a mezzo pubblicazione on-line sul sito del MIUR; nonché dell'avviso di convocazione prot. N. 27803 del 23/08/016 per le prove orali classe di concorso A009 pubblicato sul sito del MIUR il 24/08/016, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa; nonché di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, ivi compresi

i giudizi espressi su tutti gli elaborati nonché su quelli della ricorrente, sui quali si argomenterà successivamente con motivi aggiunti, non appena si verrà a conoscenza del loro contenuto, avendo chiesto, mediante istanza di accesso, di averne copia;

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA'

Del comportamento tenuto dalle Amministrazioni nei confronti della ricorrente

PER LA CONDANNA

Dell'USR in persona del Dirigente Generale pro-tempore; nonché della Commissione Giudicatrice CL A009, al risarcimento dei danni subiti e subendi, a seguito dell'illegittimo comportamento

IN FATTO

Con Decreto prot. n. 106 del 23/02/016, è stato indetto un concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola, in particolare, per quel che in questa sede interessa, per la classe di concorso A009, Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del predetto bando, stante l'esiguità dei posti messi a concorso per la classe di concorso A009, rispettivamente n. 10 per la Toscana, n.3 per la Sardegna, n. 4 per le Marche, e n. 5 per il Lazio, è stata disposta l'aggregazione territoriale delle procedure

concorsuali, individuando nell'USR del Lazio, il responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.

Pertanto, la ricorrente essendo in possesso dei requisiti richiesti, entro i termini previsti, ha presentato, all'USR della Toscana, la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la CL A009 discipline grafiche, pittoriche e scenografiche.

Con Decreto Ministeriale n. 95 del 23/02/016 sono state regolamentate le prove d'esame ed i programmi; con avviso pubblicato on-line sono state comunicate le sedi d'esame e, per la classe di concorso A009, è stata individuata la sede di Roma con svolgimento della prova scritta "discipline grafiche, pittoriche e scenografiche" il 19/05/016.

Con Decreto n. 108 del 27/04/016 sono stati nominati i Comitati di vigilanza nonché la task force di supporto ai predetti Comitati; con DDG n. 120 del 12/05/016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; con successivo DDG n. 163 del 14/06/016, a prove scritte espletate, i membri della Commissione relativa alla classe di concorso A009, ad eccezione del Presidente, sono stati quasi tutti interamente sostituiti.

Con avviso del 23/06/016 è stata fissata per il giorno 14/07/016 la prova pratica, cui ha partecipato la ricorrente, avendo già sostenuto la prova scritta computerizzata di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche; avendo superato anche quest'ultima prova, con nota del 27/07/016, inviata a mezzo posta certificata, e, contestualmente a mezzo semplice posta elettronica, è stato

comunicato alla ricorrente che aveva conseguito, nelle prove sostenute, la votazione complessiva di punti 31.33 di cui punti 23.33 nella prova scritta e punti 8 nella prova pratica e che quindi doveva presentarsi il 30/08/016 per l'estrazione della traccia della prova orale ed il 31/08 per sostenere la prova orale.

Di conseguenza, la ricorrente, in previsione della prova, ha intensificato lo studio; ha prenotato e pagato il volo per recarsi a Roma, ha prenotato l'albergo.

Inaspettatamente, in data 19/08/016, prot. N. 27427, con una semplice mail, e non con posta certificata, è stato comunicato alla ricorrente che, per mero errore materiale, doveva intendersi annullato l'avviso di convocazione per la prova orale, in quanto, da verifiche effettuate nella piattaforma del sistema informatico, sarebbero emersi alcuni abbinamenti errati tra codice numerico e titolare della prova; contestualmente con avviso prot. N. 27424 di pari data, pubblicato sul sito, è stato comunicato l'annullamento del calendario delle prove orali e con avviso prot. N. 27803 del 23/08/016 è stato pubblicato sul sito del MIUR il nuovo calendario delle prove orali che avranno luogo il 14 e 15 settembre.

La ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti sopra menzionati e ritenendo altresì illegittimo il comportamento dell'Amministrazione, ha inoltrato preliminarmente istanza di accesso agli atti, al fine di avere contezza della situazione, a dir poco paradossale, e comunque propone il presente ricorso fondato sui seguenti motivi

IN DIRITTO

Violazione per falsa applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 9/05/94 n. 487; Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della circolare Ministeriale n. 14097 del 18/05/016; violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali; violazione dell'art. 97 Cost.

L'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 9/05/94, ha regolamentato lo svolgimento delle prove d'esame e gli adempimenti della commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali; in particolare ha disposto che a ciascun candidato, nel giorno della prova, vengano consegnate due buste di eguale colore: una grande con linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco; che il candidato, dopo avere svolto l'elaborato, senza apporvi alcuna sottoscrizione o altro, inserisca i fogli contenenti l'elaborato nella busta grande; compili il cartoncino bianco con il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita inserendolo e chiudendolo nella busta piccola ed inserisca quest'ultima nella busta grande, avendo cura di richiuderla e consegnarla al Presidente della Commissione.

Il presidente della Commissione appone trasversalmente sulla busta la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Al termine di ogni giorno d'esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato del candidato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, dimodochè possano riunirsi, esclusivamente e senza errore, attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Conclusasi l'ultima prova d'esame, non oltre le ventiquattrore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo avere staccato la relativa linguetta numerata.

Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza alla presenza comunque di due componenti della commissione nel giorno e nell'ora in cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula; i pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice che dovrà procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova; Il riconoscimento, deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

L'esame della disposizione, così consegnata, non dà adito ad alcun dubbio o perplessità circa la finalità che il legislatore si è posto; se da un lato, infatti in tal modo si è cercato di garantire la par condicio dei candidati, nonché l'anonimato dei lavori, dall'altro si è inteso anche dare alla commissione esaminatrice delle regole cui attenersi, al fine di svolgere al meglio il proprio lavoro, in ossequio, anche, al principio sancito dall'art. 97 Cost. che al II° comma prevede che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione; ciò in quanto, nel momento in cui è nominata la commissione esaminatrice, quest'ultima opera in veste di amministrazione pubblica svolgendo sostanzialmente un servizio pubblico per la collettività.

La disposizione dunque non lascia possibilità alcuna ad errori o omissioni, essendo particolarmente dettagliata in tutte le singole fasi. Oggi tale disposizione costituisce una linea guida o meglio racchiude in se i principi di carattere generale che comunque anche con l'avvento della tecnologia non possono subire alcuna deroga, ma, che, anzi, sono maggiormente garantiti, non essendovi alcuna possibilità di errore .

Proprio con riferimento ai principi sopra esposti, il Ministero con circolare n. 14097 del 18/05/016 ha fornito le istruzioni per la valutazione delle prove scritte, traslandone i principi sopra descritti.

In particolare, è stato fornito ai membri della commissione un account per inserirsi nella piattaforma, nella quale verranno riversati tutti i verbali e tutte le operazioni; la commissione inserirà il verbale di avvenuta conclusione delle operazioni di valutazione delle prove, condizione, precisa il MIUR nella circolare, necessaria e propedeutica per la fase successiva di scioglimento dell'anonimato delle prove medesime.

Infatti tramite la piattaforma tutti i componenti la commissione collegialmente avranno accesso al testo dei quesiti della prova scritta espletata; pertanto il Presidente, i commissari, nonché i segretari avranno accesso all'area correzione solo in modalità collegiale.

Al termine della fase di selezione delle risposte corrette per l'assegnazione del voto, lo stesso sistema consentirà l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di

correzione della prova; la commissione, dunque, terminate le valutazioni, procederà all'inserimento del giudizio sintetico e darà atto dell'avvenuta conclusione delle operazioni di correzione.

Precisa la circolare, *"i Presidenti delle sottocommissioni o delle commissioni degli ambiti disciplinari avranno a disposizione la funzione per dichiarare conclusa l'attività di correzione per la propria commissione o sottocommissione. A partire da questo momento, sarà resa immodificabile l'attribuzione dei voti di tutte le prove ...Il Presidente Coordinatore, a partire da questo momento, potrà abilitare lo scioglimento dell'anonimato.....per le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica , lo scioglimento dell'anonimato della prova scritta avverrà solo al termine della valutazione della prova pratica"*

Alla fine quindi delle operazioni, sommariamente indicate,precisa il MIUR, *"le Commissioni, al termine delle correzioni, potranno procedere in piattaforma all'abbinamento del codice di controllo con il relativo codice fiscale, riportando a sistema l'abbinamento contenuto nelle buste internografate. Il sistema prospetterà in una colonna l'elenco dei codici di controllo e in un'altra l'elenco dei codici fiscali e le commissioni ne effettueranno l'abbinamento"*

Infine" completate tutte le associazioni, le commissioni procederanno alla conferma definitiva dello scioglimento dell'anonimato e sarà visualizzato il riepilogo delle anagrafiche, dei relativi codici progressivi e dei codici di controllo, con i voti attribuiti"

Se già l'art. 14 del D.P.R. n. 487/94 aveva la finalità di garantire il corretto ed imparziale svolgimento dell'intera procedura, la circolare ministeriale, ispirandosi ai principi di diritto nonché alla disposizione legislativa, non ha lasciato alcun margine di errore; la trasposizione e l'elaborazione nella piattaforma è sempre ad opera della Commissione, e, così come è stato concepito l'intero sistema, ci sia consentito, blindato, non si presta ad errori e/o diverse interpretazioni.

Come è stato sottolineato nella circolare, conclusa l'attività di correzione, l'attribuzione del voto è immodificabile come lo è peraltro anche l'abbinamento codice-elaborato che equivale allo scioglimento dell'anonimato.

Nella fattispecie, però non sono stati salvaguardati i principi sopra richiamati; è stata violata la certezza del diritto laddove la ricorrente a luglio ha ricevuto la comunicazione che era stata ammessa alle prove orali che si sarebbero svolte il 31/08, e dopo circa un mese le è stato comunicato che era stato un errore; è stato violato l'art. 97 Cost. laddove prevede che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, che nella fattispecie, è riferita proprio alla corretta azione amministrativa, all'osservanza dunque delle norme sottese a garantire la corretta esecuzione della procedura concorsuale diretta al raggiungimento del bene della vita, quale l'attività lavorativa caratterizzata dalla stabilità; è stato anche violato a questo punto l'anonimato.

Ma paradossalmente, nel riepilogo pubblicato il 17/08/016 risultavano n. 53 elaborati, n. 53 elaborati corretti e n. 14 candidati ammessi alla prova orale; nel nuovo calendario del 23/08/016, a distanza di meno di una settimana, non solo alcuni candidati, e tra questi la ricorrente, vengono esclusi, secondo la comunicazione dell'Amministrazione, per un errato abbinamento, (e ciò quindi avrebbe dovuto comportare che i candidati ammessi alla prova orale dovevano comunque essere 14, perché 14 erano stati precedentemente dichiarati ammessi), ma addirittura risultano ammessi alla prova orale n. 16 candidati; dal 17/08 al 23/08 la Commissione inserisce nell'elenco degli ammessi altri due candidati; le valutazioni, una volta effettuate sono immodificabili; se risultavano n. 14 candidati ammessi, è inspiegabile che oggi ne risultino in numero superiore; ciò dimostra e conferma l'illegittimità del provvedimento adottato nei confronti della ricorrente, la cui motivazione va al di là di un errore di abbinamento, ancora una volta sono stati violati i principi di diritto e le disposizioni legislative in materia.

Con riferimento al risarcimento del danno

Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta;

Come già si è accennato nella parte in fatto, la ricorrente a luglio aveva avuto comunicazione che era stata ammessa alle prove orali del concorso, ha di conseguenza intensificato lo studio in quanto il completo superamento anche delle prove orali avrebbe comportato finalmente la stabilità lavorativa.

L'attesa dunque del giorno delle prove orali l'aveva già posta in una situazione di stress e di ansia che è precipitata nella delusione e stanchezza ed inutilità di tutti gli sforzi compiuti, allorché a distanza di circa un mese, quando stava arrivando ad un primo traguardo, le è stato comunicato che c'era stato un errore nella sua ammissione.

La ricorrente ha studiato e continua a studiare, rinunciando altresì a qualsiasi attività di svago nonché al meritato riposo nel mese di agosto, dopo un anno trascorso a lavorare come supplente fuori dalla sua città, per raggiungere l'obiettivo del lavoro.

Tutto ciò dunque le ha provocato dal punto di vista psicologico molto stress ansia e delusione per qualcosa che riteneva di avere raggiunto.

Sono all'improvviso cadute le certezze che la stessa Amministrazione le aveva dato; dal punto di vista economico, la ricorrente ha intensificato lo studio per prepararsi adeguatamente, ha prenotato saldando il volo che l'avrebbe portata a Roma per sostenere le prove orali nonché l'albergo.

Poiché tutto ciò è derivato da un comportamento assolutamente inadeguato ed illegittimo dell'Amministrazione, la ricorrente ha diritto ad essere risarcita sia per il danno morale che tale situazione le ha provocato sia per il danno materiale, essendo stata costretta a sostenere delle spese, non ultime le spese legali per far valere i propri diritti innanzi a codesto ecc.mo T.A.R..

DOMANDA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La non ammissione alle prove orali è senza dubbio lesivo della posizione giuridica della ricorrente che si è sottoposta a notevole stress, continuando a studiare in vista delle prove orali per raggiungere il bene della vita e cioè un lavoro stabile.

La non ammissione, alle prove orali vanificherebbe tutti i sacrifici e gli sforzi fino ad oggi compiuti

P.Q.M.

Si chiede, voglia L'E.V. ai sensi dell'art. 55 C.P.A. voler disporre la sospensione del provvedimento di non ammissione alle prove orali di cui alla MAIL del 19/08/016, sotto forma di ammissione con riserva alle predette prove, con ordinanza da adottarsi in Camera di Consiglio presso la quale la ricorrente chiede di essere ascoltata a mezzo del proprio difensore e rappresentante

Si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati; nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno che può quantificarsi in € 10.000,00 o, nella maggiore o minore somma che codesto ecc.mo Tribunale deciderà in via equitativa, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio.

Trattasi di controversia relativa a procedura concorsuale il cui contributo unificato è in misura fissa pari ad € 337,00

Palermo-Roma 27/08/016

Avv. Gabriella Deplano

PROCURA SPECIALE

Rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e pertanto, da considerarsi rilasciata in calce allo stesso ricorso (procura spillata art. 83 co. 3 c.p.c.)

Io sottoscritta **Maniscalco Stefania** nata a Sciacca (AG) il 10/08/87 (cod. Fisc. MNSSFN87M50I533M), residente in Sanbuca di Sicilia (AG) in via D. Ferrara n. 16, per il presente atto e conseguente giudizio avente ad oggetto: esclusione dalle prove orali del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente classe di concorso A009 discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, di cui alla MAIL del 19/08/016, indetto con Decreto Dirigenziale prot. N. 106 del 23/02/016, nomino e costituisco mio procuratore speciale l'Avv. Gabriella Deplano del Foro di Palermo (cod. fisc. (DPLGRL52C43G273D – Fax 0910916112606 – PEC avvgabrielladeplano@pec.it), ed eleggo domicilio in Roma via Dell'Elettronica n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piero Siviglia Per le finalità all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il consenso informato al trattamento dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/003

Palermo- Roma

(Stefania Maniscalco)

Vera la superiore firma

Avv. Gabriella Deplano

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

Il sottoscritto Avv. Gabriella Deplano difensore e rappresentante della sig.ra **Maniscalco Stefania** nel ricorso dalla stessa proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, la Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami classe di concorso A009 e nei confronti delle Sigg.re Mancarella Roberta e Rocchi Paola per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso relativo a "discipline grafiche, pittoriche e scenografiche" cl. A009

PREMESSO

Che con avviso del 23/08/016 le prove orali del predetto concorso sono state fissate per i giorni 14-15/09/016;

che con il su esteso ricorso, la ricorrente ha chiesto, tramite il suo legale di essere sentita in Camera di Consiglio, al fine di essere ammessa con riserva alle prove orali;

che il predetto ricorso è assistito dal fumus boni juris ;

che l'esclusione dalle prove ha provocato un grave danno alla ricorrente;

che ove l'esito del presente ricorso dovesse avere esito favorevole, la ricorrente si troverebbe a svolgere la prova orale a notevole distanza di tempo, venendo in qualche modo alterata la par condicio;

che la fissazione dell'udienza di Camera di Consiglio, stante i tempi tecnici da rispettare, non potrà che avvenire in data successiva alle date stabilite per le prove

TUTTO QUANTO PREMESSO

Il sottoscritto

CHIEDE

Voglia la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 56 CPA, disporre con Decreto Presidenziale inaudita altera parte, l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali del predetto concorso che si svolgeranno il 14 e il 15/09/016

Palermo-Roma 27/08/016

Avv. Gabriella Deplano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Ex art. 1 legge 21 Gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Gabriella Deplano, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 14 Ottobre 2010 ex L. 21.01.94 n. 53, in nome e per conto della Sig.ra **Maniscalco Stefania**, come da procura in atto separato ma materialmente congiunto ex art. 3 c.p.c al su esteso ricorso e istanza decreto presidenziale inaudita altera parte innanzi al T.A.R. Lazio sede di Roma, contro **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro-tempore; **L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** in persona del Dirigente Generale pro-tempore; **la Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed**

esami per l'accesso al ruolo del personale docente classe di concorso A009, indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016, in persona del Presidente pro-tempore, tutti domiciliati per legge in Roma via Dei Portoghesi n. n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti della sig.ra **Mancairella Roberta Paola** residente in via Conti di Castro n. 71 Monteneroni di Lecce (LE); **Rocchi Silvia** residente in via Panicale Basso n. 12 Buti (PI), per l'annullamento Del provvedimento di esclusione prot. N. 27427 dalle prove orali del concorso per titoli ed esami indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016 per la classe di concorso A009(Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche); dell'avviso prot.n.27424 di annullamento del calendario delle prove orali già fissate, reso noto in data 19/08/016, dell'avviso di convocazione prot. N. 27803 del 23/08/016 per le prove orali classe di concorso A009 nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa; nonché di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, ivi compresi i giudizi espressi sugli elaborati della ricorrente; nonché per la dichiarazione di illegittimità del comportamento tenuto dalle Amministrazioni nei confronti della ricorrente e per la condanna dell'USR in persona del Dirigente Generale pro-tempore; nonché della Commissione Giudicatrice CL A09, al risarcimento dei danni subiti e subendi, a seguito dell'illegittimo comportamento, ho notificato per ogni effetto di legge facendone consegna di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R

spedita dall'Ufficio Postale di Palermo n. 33 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) Previa iscrizione al n. 261 del Registro Cronologico al :

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato con raccomandata A/R n. 76597705594-0

Avv. Gabriella Deplano

2) Previa iscrizione al n. 262 del Registro Cronologico al :

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in persona del Dirigente Generale pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato con raccomandata A/R. n. 76597705593-9

Avv. Gabriella Deplano

3) Previa iscrizione al n. 263 del Registro Cronologico al :

Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo del personale docente classe di concorso A009, indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato con raccomandata A/R n. 76597705592-8

Avv. Gabriella Deplano

4) Previa iscrizione al n. 264 del Registro Cronologico al :

Sig.ra Mancarella Roberta Paola residente in via Conti di Castro n. 71 Monteneroni di Lecce (LE) con raccomandata A/R n. 76597705591-7

Avv. Gabriella Deplano

5) Previa iscrizione al n. 265 del Registro Cronologico al :

Sig.ra Rocchi Silvia residente in via Panicale Basso n. 12 Buti (PI) con raccomandata A/R n. 76597705590-6

Avv. Gabriella Deplano